

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
[tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)  
pec: [tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

### COMUNICATO UFFICIALE N° 358 TFT 34

DEL 26 APRILE 2016

## GIUSTIZIA SPORTIVA

## DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dagli Avv.ti Giuseppe Dacqui, Francesco Giarrusso e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 26 aprile 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

#### **Procedimento n. 70/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PEPPINO LOMBARDO (Presidente A.S.D. REAL CASALE);

Sig. ALESSANDRO RUBINO (Dirigente A.S.D. REAL CASALE);

Sig. CRISTOFARO CONSALES (Calciatore - capitano A.S.D. REAL CASALE);

A.S.D. REAL CASALE

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2ª Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9202/190 pf15-16 AA/mg del 07 marzo 2016, il sig. Peppino Lombardo, quale Presidente della A.S.D. Real Casale, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 44 del regolamento L.N.D., per non avere utilizzato, in occasione delle gare del campionato di 2ª categoria girone "C" disputate il 15/03/2015, il 22/03/2015 e il 29/03/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: i sigg. Alessandro Rubino e Cristofaro Consales, il primo quale Dirigente e il secondo quale capitano, avendo sottoscritto le distinte di gioco, carenti dell'indicazione di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici rispettivamente in data 15/03/2015 e

29/03/2015 e in data 22/03/2015; la A.S.D. Real Casale, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente, Dirigente e calciatore .

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Peppino Lombardo;

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Alessandro Rubino;

2 giornate di squalifica a carico del calciatore-capitano sig. Cristofaro Consales.

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Real Casale.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria disputate dalla A.S.D. Real Casale nelle date del 15/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015, rispettivamente contro Bompietro, Nuova Pol. Acquedolci e Proloco S. Ambrogio Cefalù, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i soggetti deferiti omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Real Casale, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Peppino Lombardo;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Alessandro Rubino;

Due giornate di squalifica a carico del sig. Cristofaro Consales;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Real Casale.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 71/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MARCELLO VALERI (Presidente dell'A.S.D. Città di Santa Venerina);

Sig. MARIO PULVIRENTI (Dirigente dell'A.S.D. Città di Santa Venerina);

Sig. ANTONIO RAPISARDA (Dirigente dell'A.S.D. Città di Santa Venerina);

A.S.D. CITTA' DI SANTA VENERINA.

Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di 2<sup>a</sup> categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9224/213 pf15-16 AA/mg del 07 marzo 2016, il sig. Marcello Valeri, quale Presidente della A.S.D. Città di Santa Venerina, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 44 del regolamento L.N.D., per non avere utilizzato nelle gare del campionato di 2<sup>a</sup> categoria girone "G" disputate il 15/03/2015, il 22/03/2015 e il 28/03/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: i sigg. Mario Pulvirenti e Antonio Rapisarda, quali Dirigenti della A.S.D. Città di Santa Venerina, per le medesime violazioni sopra indicate, avendo sottoscritto in occasione delle suddette gare di campionato del 22/03/2015 e del 28/03/2015 il primo e del 15/03/2015 il secondo, le distinte di gioco contenenti le predette irregolarità; la A.S.D. Città di Santa Venerina, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Dirigenti.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Marcello Valeri;

Mesi due di inibizione a carico del sig. Mario Pulvirenti;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Antonio Rapisarda;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Città di Santa Venerina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria girone "G" disputate dalla A.S.D. Città di Santa Venerina nelle date del 15/03/2015, 22/03/2015 e 28/03/2015, rispettivamente contro Atletico Aci San Filippo, Tremestieri e Aciplatani Calcio, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Marcello Valeri,

Mario Pulvirenti e Antonio Rapisarda omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Città di Santa Venerina, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Marcello Valeri;

Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Mario Pulvirenti e Antonio Rapisarda;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Città di Santa Venerina.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 72/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FILIPPO DI MARIO (Dirigente A.S.C.D. CITTA' DI OLIVERI);

A.S.C.D. CITTA' DI OLIVERI.

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 1<sup>a</sup> categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9380/58 pf15-16 SS/pp del 10 marzo 2016, il sig. Filippo Di Mario, quale Dirigente della A.S.C.D. Citta' Di Oliveri, per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte delle gare del 07/03/2015, 14/03/2015 e 21/03/2015 inserendo quale allenatore il nominativo del sig. Girolamo Pino (iscritto nell'Albo del Settore Tecnico – cod. 112.413), non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.C.D. Citta' Di Oliveri, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per la violazione ascritta al proprio tesserato.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Filippo Di Mario;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.C.D. Citta' Di Oliveri.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria disputate dalla A.S.C.D. Citta' Di Oliveri nelle date del 07/03/2015, 14/03/2015 e 21/03/2015, rispettivamente contro Nasitana, Pol. Gioiosa e Montagnareale, nelle distinte di gara è stato indicato quale allenatore un soggetto non tesserato, seppure come sopra iscritto all'Albo del Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Mario Di Filippo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dall'indicata norma di disciplina, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società di appartenenza, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, nei limiti indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Filippo Di Mario;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.C.D. Citta' Di Oliveri.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 73/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PAOLO PINAZZO (Presidente dell'A.S.D. CITTA' DI CATANIA);

A.S.D. CITTA' DI CATANIA.

Stagione sportiva 2014 / 2015 - Juniores

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9218/46 pf15-16/SS/fda del 07 marzo 2016, il sig. Paolo Pinazzo, quale Presidente della A.S.D. Citta' Di Catania, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis comma 1 del C.G.S., per avere permesso e comunque non impedito, in ragione del suo dovere di vigilanza, che il sig. Ivan Silicato (allenatore abilitato – cod. 125.610), in occasione delle gare di Campionato Juniores del 08/04/2015, del 16/04/2015, del 22/04/2015 e 29/04/2015, svolgesse attività tecnica in assenza di tesseramento;

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Citta' Di Catania, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le condotte ascrivibili al Suo Presidente ed al tecnico.

Il Sig. Pinazzo già in sede di conclusione indagini ha fatto pervenire nota difensiva a mezzo della quale ha sostenuto di avere regolarmente tesserato il tecnico in questione, con richiesta di emissione tessera di tecnico del 25/03/2015, chiedendo pertanto l'archiviazione del procedimento. Ha poi ribadito, con nota del 26/04/2016, che il modello

di tesseramento del tecnico, per una dimenticanza, veniva inviato solo in data 16/07/2015, chiedendo perciò clemenza.

Le parti deferite non si sono quindi presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Paolo Pinazzo;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Citta' Di Catania.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 4 gare suindicate del Campionato Juniores, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla A.S.D. Città di Catania dal 08 al 29/04/2015, è stato indicato nelle distinte di gara ed utilizzato quale allenatore il sig. Ivan Silicato, nonostante lo stesso non fosse stato a tale scopo tesserato.

La circostanza rappresentata dalla compilazione della richiesta di tesseramento tecnico, peraltro inviata "per dimenticanza" solo in data 16/07/2015, come asserito dal sig. Pinazzo, non rileva ai fini del presente procedimento, posto che è rimasto accertato che nella stagione 2014/2015 il sig. Ivan Silicato è stato indicato dalla Società deferita dapprima quale dirigente addetto al settore giovanile, quindi quale allenatore nelle gare indicate e quindi validamente tesserato quale tecnico soltanto in epoca successiva (24/02/2016).

Le superiori emergenze inducono pertanto a ritenere la responsabilità del sig. Paolo Pinazzo, nonché della A.S.D. Citta' Di Catania, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Paolo Pinazzo;

Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Citta' Di Catania.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 74/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FRANCESCO TIRONE (Presidente dell'A.S.D. ATLETICO ARAGONA);

A.S.D. ATLETICO ARAGONA.

Stagione sportiva 2014 / 2015 – 2<sup>a</sup> categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9612/183 pf15-16 GC/vdb del 15 marzo 2016, il sig. Francesco Tirone, quale Presidente della A.S.D. Atletico Aragona, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 44 del regolamento L.N.D., per non avere utilizzato nelle gare del campionato di 2<sup>a</sup> categoria girone "L" disputate il 07/02/2015, il 21/03/2015 e il 29/03/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, nonché per avere sottoscritto le relative distinte di gioco poi consegnate al direttore di gara.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Atletico Aragona, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante

della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Francesco Tirone;  
 ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Atletico Aragona.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria girone "L" disputate dalla Società deferita nelle date del 07/02/2015, 21/03/2015 e 29/03/2015, rispettivamente contro Villarosa, Atletico Raffadali e Spartacus, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Francesco Tirone omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della A.S.D. Atletico Aragona, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Francesco Tirone;  
 ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Atletico Aragona.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 75/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. NUNZIO SALVATOR CALI' (Presidente dell'A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro all'epoca dei fatti);

Sig. CALOGERO VIRZI' (Dirigente dell'A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro all'epoca dei fatti);

A.S.D. UNIONE CESARÒ SAN TEODORO.

Stagione sportiva 2014 / 2015 – Campionato di 2<sup>a</sup> categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9630/185 pf15-16 GC/vdb del 16 marzo 2016, il sig. Nunzio Salvator Cali, quale Presidente della A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro all'epoca dei fatti, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 44 del regolamento L.N.D., per non avere utilizzato nelle gare del campionato di 2<sup>a</sup> categoria girone "G" disputate il 14/02/2015, il 22/03/2015 e il 28/03/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato ed inoltre per avere sottoscritto la distinta di gioco poi consegnata al direttore della gara del 14/02/2015, contenente la predetta irregolarità.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Calogero Virzi, quale Dirigente della A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro all'epoca dei fatti, per le medesime violazioni sopra indicate, avendo sottoscritto in occasione delle suddette gare di campionato del 22/03/2015 e del 28/03/2015 le distinte di gioco, contenenti le predette irregolarità; la A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Dirigente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Nunzio Salvator Calì;

Mesi due di inibizione a carico del sig. Calogero Virzì;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2<sup>a</sup> categoria girone "G" disputate dalla A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro nelle date del 14/02/2015, 22/03/2015 e 28/03/2015, rispettivamente contro Aciplatani Calcio, Viola 2010 e Città di Pedara, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Nunzio Salvator Calì e Calogero Virzì omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Nunzio Salvator Calì;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Calogero Virzì;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 26 aprile 2016**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**